

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Bando Prin 2022 PNRR - Decreto Direttoriale n. 1409 del 14-09-2022

Settore ERC PE3 “*Condensed Matter Physics*”

Decreto di ammissione a finanziamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

VISTA la Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743;

VISTI i Regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020 e per il periodo di programmazione 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF);

VISTO il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia”, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (*Milestone e Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- il target M4C2-5, in scadenza al T4 2023: *“Aggiudicazione di almeno 3 150 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca. Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca. I progetti di ricerca di interesse nazionale sono proposti dal basso verso l'alto e stimolate dalla curiosità. Il monitoraggio della distribuzione dei progetti finanziati negli ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca deve garantire un'equa distribuzione degli sforzi di ricerca e dei fondi. Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”*;
- il target M4C2-6, in scadenza al T2 2025: *“Aggiudicazione di almeno 5 350 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca. Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del Programma nazionale di ricerca (PNR). Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – Investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do Not Significant Harm"*);

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;

VISTO il Delegated Act 2021/2800, Regolamento Delegato della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la Comunicazione della Commissione, *"Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU"* (2021/C 280/01);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017, Allegato V, punto B Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *"non arrecare un danno significativo"* a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021 n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- RGS, recante: *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"* ed in particolare l'allegato 2;

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n.33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- RGS recante *"Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e ss.mm.ii.;

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 8, comma 5, del predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che “*Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea*”, nonché l’art. 64 del suddetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, istitutivo, tra l’altro, del CNVR;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTO il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 265 del 6 novembre 2021;

VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” e, in particolare, l’articolo 28 che nel prevedere, al comma 2 bis, modifiche ed integrazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce alla lettera b) che dopo l’articolo 21 è inserito l’articolo 21 bis il quale al comma 2-quater stabilisce che “*Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell’istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all’articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all’individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all’articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell’università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell’incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 229 dell’11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell’università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni*”;

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 recante: “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2023;

VISTO, in particolare, l’art.27 del predetto decreto legge, avente ad oggetto disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, approvato con Delibera del CIPE n. 74/2020 (G.U. Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2021);

VISTO il DPCM 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il *Regolamento di Organizzazione del Ministro dell’università e della ricerca*, nonché il DPCM 30 settembre 2020,

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante *il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il DPCM del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);

VISTO il DPCM 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto MEF del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 229 del 24 settembre 2021, con il quale sono state ripartite, fra l'altro, le risorse associate all'investimento 1.1 relativo al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) ed in particolare l'articolo 1 che al comma 3 stabilisce che *“le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia”* e al successivo comma 4 che *“le Amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi*;

VISTO il Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il Decreto MEF del 23 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 309 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 1, lett. b) che ha rimodulato l'articolazione interna degli importi assegnando agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componente 2. Dalla Ricerca all'Impresa - Investimento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), l'importo di Euro 420.000.000 per risorse PRIN aggiuntive da attivare;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo “Si.Ge.Co.” del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTE le *“Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori”* del Ministero dell'Università e della Ricerca afferenti agli interventi PNRR a titolarità del MUR ed emanate in data 5 luglio 2023;

VISTO il Codice di Comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, visionabile sul sito istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2023 avente ad oggetto *“Modalità di rendicontazione in attuazione del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41”*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»* e in particolare l'articolo 1 che al:

- comma 1042 prevede *“con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037”*;
- comma 1043, secondo periodo, prevede *“al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*;

VISTO il D.M. n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il *“Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca”* in quanto compatibile con la disciplina di cui al D.D. 1409 del 14 settembre 2022, ed in particolare l'art. 8 del predetto decreto;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto *“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6 del 24 gennaio 2022, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTA la Circolare MEF – Ragioneria generale dello Stato – prot. n. 181858 del 28 giugno 2022, recante “Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure”;

VISTO la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante le prime indicazioni operative in tema di: *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 26 luglio 2022, recante *“Le procedure finanziarie PNRR”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 dell’11 agosto 2022, recante *“Le procedure di controllo e rendicontazione del PNRR”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023 n.10, avente ad oggetto *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 22 marzo 2023, n. 11, avente ad oggetto *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target.”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 16 del 14 aprile 2023, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PLAF-IT”*;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 19 del 27 aprile 2023, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.”*

VISTO il D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, con cui è stato emanato il Bando PRIN 2022 PNRR (registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 2022, n. 125), finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, il quale stabilisce che *“il programma PRIN finanzia progetti biennali che per la complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca deve essere costituito da almeno due unità di ricerca appartenenti a più atenei, enti o istituzioni differenti”*;
- l'articolo 3 che al comma 2 prevede che *“soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero”*;
- l'articolo 4 che:
 - al comma 1 stabilisce che *“la dotazione disponibile per il bando PRIN 2022 PNRR è pari ad Euro 420.000.000,00, al netto della quota destinata alle attività di valutazione e monitoraggio, fissata nella misura massima del 3% della dotazione complessiva, che graverà sul Fondo per la Valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, commi 550-551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*.
 - al comma 2 dispone che *“il programma è articolato in due distinte linee d'intervento:*
 - *Linea d'intervento A - “Principale”: aperta a tutti i PI che non abbiano fatto richiesta di partecipare alla linea di intervento B, con una dotazione complessiva di Euro 168.000.000,00. Nell'ambito della dotazione indicata, l'importo di Euro 50.400.000,00 (pari al 30%) è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando, ovvero da PI che possano beneficiare delle cause di proroga dell'età inferiore a 40 anni previste al successivo comma 3;*
 - *Linea d'intervento B – “Sud”: con una dotazione complessiva di euro 252.000.000,00 (pari al 60% della dotazione di cui al comma 1) riservata a progetti nei quali tutte le unità (compresa quella del PI) siano effettivamente operative nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), avuto riguardo, nel caso di soggetti giuridici con unica sede sull'intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede legale, ovvero, nel caso di soggetti giuridici con più sedi in più località dell'intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede (propria o in locazione o in comodato) del dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto come sede operativa dell'unità di ricerca. Nell'ambito della dotazione sopra indicata, l'importo di Euro 75.600.000,00 (pari al 30%) è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando, ovvero da PI che possano beneficiare delle cause di proroga dell'età inferiore a 40 anni previste al successivo comma 3”*;
 - al comma 5 stabilisce che *“qualora, nell'ambito delle due linee d'intervento, la dotazione riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni non venisse completamente assegnata, l'importo eventualmente*

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

rimanente potrà essere assegnato ai progetti coordinati da PI che non beneficino della riserva nel settore ERC di riferimento”;

- *al comma 6 stabilisce che “qualora la dotazione di una delle linee d'intervento, attuato il vincolo previsto dal comma 5, dovesse residuare, potrà confluire nella dotazione dell'altra linea”;*
- *al comma 10 dispone che “ciascun progetto, di durata biennale, deve prevedere un finanziamento massimo di € 300.000,00 e un numero di unità di ricerca almeno pari a due, nel rispetto delle finalità del bando [...]”;*
- *al comma 11 prevede che “le unità di ricerca all'interno del medesimo progetto debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti/istituzioni”;*
- *l'articolo 5 che:*
 - *al comma 1 prevede che “le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati dall'Allegato 3, che forma parte integrante del presente bando e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni”.*
 - *al comma 2 stabilisce che “le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.”;*
 - *al comma 4 stabilisce che “le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio del progetto indicata nel decreto di ammissione a finanziamento”;*
 - *al comma 5 dispone che “non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa eurounionale e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;*
 - *Al comma 6 stabilisce che “non sono comunque ammissibili le spese sostenute oltre la data del 28 febbraio 2026”.*
- *l'articolo 6 che al comma 9 stabilisce che ogni domanda di finanziamento deve essere corredata di un'apposita DSAN attestante il rispetto del principio del DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;*
- *l'articolo 8 che:*
 - *al comma 2 stabilisce che “il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca nelle seguenti tranche:*
 - *Il 10% del contributo totale del progetto, in anticipo entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento;*

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

- *Fino all'80% entro 90 giorni successivi alla conclusione del primo semestre, in base all'esito delle verifiche relative al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestones e target associati all'intervento di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'atto d'obbligo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da liquidare a fronte delle spese sostenute ed implementate;*
- *Fino al 10% a saldo finale, entro 120 giorni successivi alla conclusione del progetto, in base all'esito delle verifiche relative al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestones e target associati all'intervento di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'atto d'obbligo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da liquidare a fronte delle spese sostenute ed implementate. Il proponente è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la relazione scientifica finale”;*
- *al comma 3 stabilisce che “il Principal Investigator produce, con cadenza bimestrale, la relazione (ed eventuale altra documentazione) attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento dei milestones e target, intermedi e finali, alla conformità delle attività progettuali al principio del DNSH, previsti dal progetto approvato. Il Principal Investigator relaziona altresì a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero”;*
- *al comma 5 prevede che “nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i responsabili di unità trasmettono al Ministero con cadenza bimestrale, mediante l'utilizzo dei servizi dedicati sulla piattaforma CINECA, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'Allegato 3 – criteri generali. [...] All'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile”;*
- *al comma 6 prevede che “nei casi di erogazioni in favore di soggetti beneficiari di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa”;*
- *al comma 7 dispone che “l'erogazione finale è disposta a conclusione dell'intervento sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza”;*
- *l'articolo 9 che al comma 1 stabilisce che la data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento e ai successivi commi definisce modalità, i termini e i limiti con cui possono essere apportate le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, le varianti economiche nonché le variazioni soggettive del PI e dei responsabili di unità;*

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

- l'articolo 10 che elenca gli obblighi dei soggetti beneficiari;
- l'articolo 13 in materia di proroghe o revoche;

VISTA la nota MEF RGS prot. 184823 del 1luglio 2022 con cui viene chiarito che con riferimento alle tempistiche di monitoraggio e alle modalità di erogazione e rendicontazione delle spese da parte dei Soggetti attuatori, questi ultimi possono seguire le regole specifiche dettate dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di Investimento, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto 11 ottobre 2021 e dalla Circolare della RGS n. 27 del 21 giugno 2022.

VISTA la circolare della RGS n. 27 del 21 giugno 2022 che fornisce le istruzioni per il corretto monitoraggio dei dati relativi alle misure del PNRR di cui sono titolari le Amministrazioni centrali.

VISTO il D.D. n. 1580 del 14 ottobre 2022 con il quale si è data attuazione nell'ambito delle procedure disciplinate dai DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), al citato art. l'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il D.D. n. 490 del 7 aprile 2023 con il quale l'articolo 4 del predetto D.D. n. 1580/2022 è stato riformulato, per assicurare il puntuale raggiungimento dei target, nonché l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'intervento M4C2 – Investimento 1.1 – relativamente ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai sensi dell'art.1, comma 4, del Decreto MEF del 6 agosto 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 576 del 2 maggio 2023, con il quale il MUR, prima dell'insediamento dei Comitati di Valutazione, di cui all'articolo 7 del citato Bando PRIN 2022 PNRR, ha reso nota la ripartizione dei fondi complessivi, disponibili per ciascun settore ERC, secondo le procedure di calcolo di cui all'articolo 4, comma 8 del Decreto Direttoriale n. 1409/2022;

VISTI i DD.DD. n. 580 del 3 maggio 2023 e n. 1004 del 5 luglio 2023 con i quali sono stati nominati i Comitati di Valutazione del bando PRIN 2022 PNRR;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1031 dell'11 luglio 2023, con il quale, a seguito della comunicazione del CINECA n. 13356 dell'11 luglio 2023 di un errore materiale nella ripartizione dei fondi di cui al predetto D.D. n. 576/2023, si è provveduto alla corretta determinazione delle nuove disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell'ambito del bando PRIN 2022 PNRR;

CONSIDERATO che, con il predetto D.D. n. 1031 dell'11 luglio 2023, al settore *PE3 - Condensed Matter Physics* sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linee d'intervento:

- a) Linea d'intervento A - "Principale": € 4.581.677,00, di cui € 1.210.059,00 riservato a progetti presentati da PI di età inferiore ai 40 anni;
- b) Linea d'intervento B - "Sud": € 6.027.937,00, di cui € 1.176.572,00 riservato a progetti presentati da PI di età inferiore ai 40 anni;

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il D.D. n. 1214 del 31 luglio 2023 con cui per il Bando PRIN 2022 PNRR di cui al DDG decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, *“sono approvate le graduatorie finali delle proposte progettuali relative alle “linee di intervento A e B” del Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering settore PE3 - Condensed Matter Physics, come individuate nella “Tabella A – Graduatorie” (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto”*;

VISTO che l'articolo 3 (*Rideterminazione del contributo riconosciuto*), comma 1 del richiamato D.D. n. 1214 del 31 luglio 2023 stabilisce che *“Entro cinque giorni dalla data del presente decreto ogni coordinatore scientifico (mediante apposita maschera disponibile sul portale dedicato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta “rideterminazione”), il MUR procederà all’emanazione del relativo decreto di ammissione al contributo”*;

CONSIDERATO che entro il predetto termine ciascun coordinatore scientifico ha provveduto alla ripartizione del contributo riconosciuto tra le varie unità di ricerca come riportati Allegato C – *Piano dei Costi e dei Contributi* al presente decreto;

CONSIDERATO che in fase di presentazione della Proposta di Iniziativa il soggetto proponente ha presentato la dichiarazione di assolvimento del DNSH;

CONSIDERATO altresì che in sede di valutazione di ciascuna proposta progettuale è stato verificato il rispetto dei vincoli previsti dal principio *“non arrecare un danno significativo”* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

CONSIDERATO che i progetti non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la loro realizzazione è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del *“Do No Significant Harm”* (DNSH) così come emerge dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 6 del Bando;

CONSIDERATO altresì che il richiamato vincolo sarà oggetto di verifica e controllo per tutta la durata di attuazione del progetto;

CONSIDERATO che le attività progettuali e i relativi costi sono articolati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Bando PRIN 2022 PNRR e dall'Allegato 3 –*criteri generali* al suddetto Bando;

VISTA la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

- la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale il Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti *«... qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ...»* con la seguente specifica: *«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico; per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento»*;

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l’altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

VISTA la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 (pubblicata in gazzetta ufficiale in data 07 ottobre 2011, numero: 234) *“Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (mip) e codice unico di progetto (cup) relative al primo e secondo semestre”* (deliberazione n. 45/2010) e, in particolare, il relativo Allegato 1 contenente le integrazioni e le modifiche alle delibere di questo Comitato n. 143/2002 e n. 151/2006 che, fra l’altro, esplicita che *“per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più partner, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti “unici e indivisibili”, quali quelli realizzati con personale di un partner e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di “programmi” composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura (“concessione di incentivi” o “realizzazione e acquisto di servizi”)*;

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, recante *«Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e) , f) e g) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»* ed in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera d), ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d’investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della Legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’articolo 41 contenente la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), che ha modificato la legge istitutiva del CUP (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies;

CONSIDERATO che la riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare, disponendo il sopra richiamato articolo 11:

- al comma 2-bis la nullità per *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il*

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

- al comma 2-ter, ampliando la portata del provvedimento, che *"Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati."*

CONSIDERATO che il CUP è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, che introduce la normativa attuativa della riforma, fra l'altro delimitando la portata soggettiva e oggettiva dell'istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità.

VISTE le *"Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"*, di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 laddove, fra l'altro:

- si definisce *Beneficiario del finanziamento*: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico;

- CUP: *Codice unico di progetto*, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema;

- *un progetto di investimento pubblico* è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: 1) presenza di un decisore pubblico, 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

anche sull'uso di strutture pubbliche, 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, 4) da raggiungere entro un tempo specificato;

- è stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più partner ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale.

VISTO l'articolo 6 (*Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio*) del più sopra richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 laddove prevede che *“Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020”* nonché il successivo comma 5 ai sensi del quale *“Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti: a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC; b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;

CONSIDERATO che sulla base delle definizioni contenute la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 sopra riportata i progetti PRIN presentati nell'ambito dell'Avviso di cui al DDG 1409 del 14 settembre 2022 costituiscono *“Programmi di ricerca”* composti da più progetti e che per ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP;

CONSIDERATO, altresì, che per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale corrispondente alla prima unità di ricerca inserita nella proposta progettuale;

ACQUISITI i CUP *master* e i CUP collegati per tutte le unità di ricerca partecipanti alle attività progettuali come riportati nell'Allegato D - *Codici Unici di Progetto (CUP)*;

RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del Bando PRIN PNRR 2022 l'erogazione in anticipo della prima tranche di finanziamento pari al 10 % del contributo totale del progetto, definendo i rapporti tra il MUR ed il Soggetto attuatore, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei progetti PRIN attraverso un Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte di ciascun soggetto beneficiario come da Allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Articolo 1
Ammissione a finanziamento

1. Per il Bando PRIN 2022 PNRR di cui al DDG decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali relative al Macrosettore *PE Physical Sciences and Engineering* settore *PE3 - Condensed Matter Physics*, come elencate nell'Allegato A – *Elenco dei progetti ammessi a finanziamento* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
2. I termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dell'Avviso, sono indicati nella normativa citata in premessa e nell'Allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
3. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del settore *PE3 - Condensed Matter Physics* è indicata nella tabella di cui all'Allegato C – *Piano dei Costi e dei Contributi* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MUR per la ricerca ed il contributo totale;
4. I coordinatori scientifici sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione, della gestione e della rendicontazione del progetto e si obbligano a garantire la piena attuazione dei progetti nonché a garantire che il Programma non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione è coerente con i principi del “*Do No Significant Harm*”(DNSH);
5. I Codici Unici di Progetto (CUP) rilasciati ai sensi del Legge n.3/2003 riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato D - *Codici Unici di Progetto (CUP)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
Avvio e conclusione delle attività progettuali. Termini di rendicontazione

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1 e **comunque non oltre il 28 febbraio 2026.**
3. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio del progetto indicata al comma 1.
4. Il Principal Investigator produce, con cadenza bimestrale la relazione (ed eventuale altra documentazione) attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento dei *milestones* e *target*, intermedi e finali, alla conformità delle attività progettuali al principio del DNSH, previsti dal progetto approvato. Il Principal Investigator relaziona altresì a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero.

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

5. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i responsabili di unità trasmettono al Ministero con cadenza bimestrale, mediante l'utilizzo dei servizi dedicati sulla piattaforma CINECA, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'Allegato 3 – criteri generali al Bando PRIN 2022 PNRR di cui al DDG decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022.
6. La rendicontazione contabile e tecnico scientifica potrà essere presentata solo successivamente all'accettazione del disciplinare di cui all'*Allegato B* con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo conseguenti l'adozione del presente decreto di ammissione a finanziamento
7. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata al precedente comma 2.
8. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno considerate ammissibili.
9. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati dall'Allegato 3 – criteri generali al Bando PRIN 2022 PNRR di cui al DDG decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3
Risorse finanziarie

- 1 L'importo di Euro 10.609.614,00 relativo al finanziamento dei progetti del **Macrosettore *PE Physical Sciences and Engineering* settore *PE3 - Condensed Matter Physics*** nella forma del contributo alla spesa a valere sulla *Missione 4 – Componente 2. Dalla Ricerca all'Impresa - Investimento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)*, graverà sulle disponibilità assegnate al MUR ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021.
2. La durata dei *Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)*, di cui all'articolo 1 del presente decreto è pari a 24 mesi a decorrere dal 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione. Il MUR può autorizzare, previa motivata richiesta, un'estensione temporale del progetto da concludersi comunque non oltre la data **del 28 febbraio 2026**. La somma indicata al precedente comma 1 verrà erogata dal MUR, nel rispetto dell'articolo 8, comma 2 del Bando, direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca nelle seguenti tranches:
 - Il 10% del contributo totale del progetto, in anticipo entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
 - Fino all'80% entro 90 giorni successivi alla conclusione del primo semestre, in base all'esito delle verifiche relative al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestones* e *target* associati all'intervento di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'atto d'obbligo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da liquidare a fronte delle spese sostenute ed implementate;

- Fino al 10% a saldo finale, entro 120 giorni successivi alla conclusione del progetto, in base all'esito delle verifiche relative al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestones* e *target* associati all'intervento di riferimento, , ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'atto d'obbligo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da liquidare a fronte delle spese sostenute ed implementate. Il proponente è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la relazione scientifica finale.

3. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo; nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

4. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, qualora si tratti di erogazioni in anticipazione, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata dell'iniziativa, secondo gli indirizzi che saranno definiti dal MUR.

5. Le erogazioni in favore dei beneficiari sono subordinate e condizionate all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

6. L'erogazione finale è disposta a conclusione dell'intervento sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi, positivamente valutati secondo la procedura descritta dall'articolo 8 (*Erogazione del contributo e verifiche*) del bando e nel rispetto delle previsioni di cui al precedente articolo 2.

7. L'Amministrazione si riserva di adottare, in qualsiasi momento, i provvedimenti conseguenti e derivanti dalle verifiche riguardanti le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza e pubblicato nelle forme di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

ALLEGATI:

- Allegato A – *Elenco dei progetti ammessi a finanziamento;*
- Allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*
- Allegato C – *Piano dei Costi e dei Contributi*
- Allegato D - *Codici Unici di Progetto (CUP)*